

**AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
DELLA PROVINCIA DI VICENZA**

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

adottata il giorno 14/10/2020

OGGETTO

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE SU FABBRICATI DELLA PROVINCIA DI VICENZA, ZONE 01, 02, 03 – ANNI 2021/2022 – CIG: 8420108CEC – DETERMINAZIONE N. 479/RAI DEL 09/10/2020: PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA.

IL DIRETTORE

Premesso:

che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 26/08/2020 n. 10710/66 sono stati approvati il progetto ex art. 216.4 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. ed i documenti di gara predisposti dagli uffici per l'affidamento in accordo quadro dei lavori di manutenzione su fabbricati della provincia di Vicenza, zone 01, 02, 03 – anni 2021/2022;

che scaduti i termini per la presentazione delle offerte, 25/09/2020, la Segreteria di Gara e la Commissione giudicatrice si sono riuniti in data 29 settembre, 6 e 9 ottobre 2020 per l'analisi della documentazione amministrativa degli Operatori Economici partecipanti, come da disciplinare di gara;

che, dopo ampio esame della documentazione amministrativa pervenuta, anche a seguito dell'esercizio del soccorso istruttorio, all'esito della verifica, come da verbale prot. n. 12732 del 09/10/2020, risultano aver:

- proposto l'ammissione degli operatori economici di seguito elencati: 1) EDILCIDO SRL, 2) RTI: IMPRESA EDILE ARTUSO/ TERMOIDRAULICA SBRISSA SRL, 3) RTI: ITAC SRL/BON IMPIANTI SRL, 4) RTI: COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI SRL/ SCREMIN SRL, 5) LIMES SRL, 6) TECHNE SPA, 7) RTI: A.S. SERVICE SRL/ F.LLI BARI SRL;
- proposto l'esclusione degli operatori economici di seguito elencati: 1) CONSORZIO ARTEA, 2) RTI COSTRUZIONI AD SRL/ELETTROLUGO SNC/ FONTANA IMPIANTI SRL;

che il CONSORZIO ARTEA è stato escluso per non aver trasmesso l'integrazione richiesta ex art. 83.9 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. entro il termine indicato, verbale prot. n. 12732 del 09/10/2020;

che il provvedimento di ammissione ed esclusione - determina n. 479/RAI del 09/10/2020 - è stato pubblicato nel portale gare telematiche ed inviato alle imprese escluse, come da normativa vigente;

che inviato il provvedimento di esclusione alle imprese suddette il CONSORZIO ARTEA ha comunicato di aver risposto entro i termini assegnati non utilizzando la pec ufficiale della Stazione Appaltante (atervicenza@pec.it) ma quella relativa al portale gare: trattasi di pec "di notifica" non presidiata e utilizzata solo in uscita dal portale gare telematiche per comunicare l'inserimento di documenti e/o la presenza di comunicazioni presso il portale stesso nel profilo dell'Operatore Economico;

che pur essendo la pec del portale gare utilizzata ai soli fini delle comunicazioni in uscita dal portale stesso, ha denominazione riconducibile ad ATER (gareappalto@pec.atervicenza.it) e

permette altresì il ricevimento di pec inviando al mittente ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna;

che pertanto l'esistenza della suddetta pec *gareappalto@pec.atervicenza.it*, consente di ritenere ragionevolmente comprensibile l'errore dell'Operatore Economico;

vista la Legge 241/1990;

Vista la determina del Commissario Straordinario n. 11439/191 del 04/09/2018 ed il disciplinare di gara;

visto l'art. 12 del vigente statuto;

vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 20147/39 del 14/12/2018;

quanto sopra premesso,

D E T E R M I N A

1. di annullare in autotutela, ai sensi dell'art. 21 – nonies, comma 1, della Legge 241/90, la determinazione n. 479/RAI del 09/10/2020, per le motivazioni in premessa;
2. di procedere alla riconvocazione della Segreteria di gara e della Commissione giudicatrice per la riapertura della seduta pubblica amministrativa, riammettendo il CONSORZIO ARTEA;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, nel profilo committente – Sezione Amministrazione Trasparente – nonché l'invio dello stesso alle imprese concorrenti ed ogni provvedimento previsto dalla normativa vigente in materia.

 IL DIRETTORE
Ruggero Panozzo

IL VICARIO DEL DIRETTORE
Ing. Valerio Bobino

